16719

Sent. 16719/2011
Cron. 17099/2011
Rep. 14075/11

COPIA

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE 8 CIVILE

In persona del giudice dott. Giovanni De Petra ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.n. [redacted] tra:

[redacted] S.r.l.

elettivamente domicil. in Roma via [redacted] presso l'Avv. [redacted] rappresentante e difensore

ATTRICE

E

[redacted] S.p.A. (già [redacted] S.p.A.)

elettivamente domicil. in Roma via [redacted] presso l'Avv. [redacted] rappresentante e difensore

CONVENUTA

OGGETTO: restituzione somme.

CONCLUSIONI: all'udienza del 4/2/2011 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Oggetto del giudizio sono le domande avanzata dalla [redacted] S.r.l. con atto di citazione dell'8.5.2006 con cui conveniva in giudizio la Capitalia S.p.A. esponendo tra l'altro: che aveva stipulato vari contratto di conto corrente bancario con [redacted] S.p.A.

già Banca [redacted] S.p.A.; che la banca aveva illegittimamente addebitato interessi passivi con capitalizzazione trimestrale e con violazione della L.108/96 antiusura; che era stata illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto; che non era stata correttamente applicata la contabilizzazione delle operazioni sia a debito che a credito con la stessa valuta del giorno dell'operazione.

Chiedeva condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite ed al risarcimento dei danni subiti.

Si è costituita la [redacted] S.p.A. deducendo tra l'altro: che non erano stati applicati interessi usurari; che i diritti azionati erano prescritti oltre il decennio dalla citazione; che era legittima la capitalizzazione trimestrale; che non era stata fornita prova dei danni lamentati, chiedendo il rigetto delle domande.

In relazione alle suindicate domande quali ritualmente avanzate, per quanto riguarda la contestata avvenuta applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi va considerato quanto segue.

Premesso che l'art.1283 c.c. consente la produzione di interessi sugli interessi scaduti solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi, venendo tuttavia fatta salva la sussistenza di usi contrari, va rilevato che la Corte di Cassazione, dopo un pluriennale indirizzo in base al quale

veniva riconosciuta l'esistenza di un uso normativo che, nei rapporti tra banca e cliente, consentiva di derogare ai limiti posti all'applicazione dell'anatocismo (6631/81, 9227/95, 3296/97), nel corso del 1999 procedeva ad una più specifica disamina della questione, pervenendo a conclusioni diverse.

Tale nuovo indirizzo della Suprema Corte, va condiviso laddove si consideri che sulla base del nuovo orientamento si è opportunamente evidenziato: che anteriormente alla entrata in vigore del nuovo codice, anche sulla base della giurisprudenza dell'epoca, si affermava che gli usi normativi in materia commerciale, fatti salvi dall'art. 1232 del c.c. del 1865, erano nel senso che i conti correnti venivano chiusi ad ogni semestre e che al momento della chiusura potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti; che anche tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente; che non appare irrilevante ed anzi costituisce la novità dell'approccio al problema, la valutazione dell'elemento psicologico che si accompagna al generalizzato inserimento nel concreti regolamenti contrattuali di tali clausole, che prevedono la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente ed ogni anno a carico della banca, ciò che è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli

istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio juris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.

Sulla base di tali considerazioni va inoltre precisato che tale nuovo indirizzo, nel frattempo consolidatosi (v. Cass. nn. 4498/2002, 8442/2002, 11772/2002) ed altresì ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. 21095/2004), non appare considerare negativamente il meccanismo della capitalizzazione come tale, atteso tra l'altro il ripetuto richiamo ad ipotesi legittime di capitalizzazione diverse da quella trimestrale, ma bensì viene con esso criticato il meccanismo "a due velocità", con la applicata capitalizzazione trimestrale a carico del cliente ed annuale a credito dello stesso, nell'intendimento di creare un limite alla autoregolamentazione, nella logica di tutela del contraente più debole.

Ciò appare di particolare rilievo come appresso considerato in relazione all'avvenuto disposto supplemento di consulenza tecnica di ufficio nel corso dell'istruttoria.

Ne consegue che per il ricalcolo degli interessi dovuti dal

correntista si ritiene opportuno applicare il medesimo meccanismo della capitalizzazione annuale, quale normalmente previsto a favore dello stesso ove e sino a quando non applicato identico meccanismo di capitalizzazione in pari misura, nel caso in esame trimestrale.

Tale conclusione appare del resto preferibile considerato che segue lo stesso meccanismo introdotto dal nuovo art. 120 TUB, che come sopra indicato prevede la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni in conto corrente.

Si opererebbe pertanto, in sede applicativa giudiziale, una opportuna uniformità di trattamento delle situazioni sia antecedenti che successive alla nuova regolamentazione introdotta e conseguente alle più volte richiamate sentenze della Suprema Corte.

Per quanto riguarda invece la domanda dell'attrice di accertamento della illegittimità della applicata commissione di massimo scoperto in quanto non pattuita, va rilevato che il relativo onere della prova grava sulla convenuta, non potendo desumersi tale pattuizione dagli estratti conto.

Tale onere probatorio non risulta però assolto dalla banca la quale non ha prodotto copia integrale dei contratti di conto corrente dovendosi pertanto escludere la debenza degli importi a tale titolo.

Nel corso dell'istruttoria veniva espletata consulenza tecnica di ufficio contabile depositata il 19.11.2008 nonché supplemento alla stessa depositato il 23.3.2010 in relazione

al suindicato ricalcolo, le cui conclusioni vanno condivise in quanto conseguenti ad attento esame delle risultanze agli atti ed in applicazione dei suindicati principi di diritto.

A mezzo del predetto supplemento di consulenza tecnica di ufficio contabile si è accertato l'importo risultante dal ricalcolo, effettuato sulla base dei principi suesposti in relazione alle operazioni dei conti correnti oggetto di giudizio, e verificato che si è verificato un limitato superamento della soglia prevista dalla L.108/96 è stato individuato l'importo di € 199.078,26 dovuto in restituzione dalla banca, non risultando fondata l'eccezione di prescrizione dalla stessa avanzata dovendosi condividere l'indirizzo giurisprudenziale che prevede la decorrenza del termine decennale di prescrizione dalla chiusura del conto, ciò che non è occorrente nel caso in esame.

Sulla base di tali elementi va condannata la convenuta al pagamento della suindicata somma oltre interessi legali dalla domanda.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice atteso la stessa risulta sfornita di esauriente prova, in assenza di alcuna specifica indicazione o elemento di prova; che d'altro canto non può procedersi alla richiesta liquidazione equitativa considerato che la liquidazione equitativa si fonda sul presupposto dell'avvenuta prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile e considerato altresì: che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice

della convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio.

e del supplemento alla stessa.

Così deciso in Roma il 24.6.2011

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 11 AGO. 2011
IL CANCELLIERE B3
Michele TIANO

F.A.

PERVENUTO AL MINISTERO
IL 16 AGO. 2011

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
€12,41

SENTENZA 16719/11

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. [redacted]
nell'interesse del Sig. ATTRICE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 9 SET. 2011

9 SET. 2011

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA C

IL CANCELLIERE C 1
Corsaletti Gabriella

IL CANCELLIERE C1
Nicola Pisano